



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2010 (20.07)  
(OR. fr)**

**12265/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0020 (NLE)**

---

**AL 46  
UD 214  
WTO 258  
MED 79**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "Mashreq/Maghreb"  
in data: 18 maggio 2010  
al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com: 6617/10 AL 7 UD 54 WTO 44 MED 5

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato II del protocollo n. 6, riguardante l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, in seguito all'entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

---

1. Il Consiglio ha ricevuto la proposta della Commissione in oggetto il 9 febbraio 2010.
2. La proposta della Commissione è stata esaminata da ultimo nella riunione del Gruppo "Mashreq/Maghreb" del 18 maggio 2010, in cui tutte le delegazioni hanno potuto esprimere il loro accordo.
3. Di conseguenza, fatta salva la conferma del COREPER, si suggerisce che il Consiglio approvi, sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
  - il progetto di decisione del Consiglio il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 10516/10 AL 40 UD 154 WTO 193 MED 47, nonché
  - la pertinente decisione del Consiglio di associazione UE-Algeria, che figura nel documento UE-AL 3103/10.